Associazione per la tutela delle razze avicole pure ed ornamentali

Statuto

Art. 1 - Costituzione - sede - durata - scopo

- **1.** E' costituita l'Associazione As.C.Av. Associazione Calabrese Avicoltori, per la tutela delle razze avicole pure e ornamentali di seguito detta Associazione; la sede dell'Associazione è in Marina di San Lorenzo (RC),via Aladà,snc.
- 2. La Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e la sua struttura è democratica;
- esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
- 3. La Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - scopo - attività

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale. Promuove e sostiene attività nel settore della VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E NELLA TUTELA DELL' AMBIENTE. In particolare si occupa della conservazione, dello sviluppo e del miglioramento delle specie avicole. Più in generale si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat. I singoli allevatori soci, si impegnano ad adottare e diffondere i sistemi del loro corretto allevamento riproducendo soggetti altrimenti in via d'estinzione ovvero selezionando nuove razze e/o colorazioni a scopo ornamentale e espositivo e conservativo.

La Associazione persegue le sue finalità anche con l'azione:

- · di coordinamento e controllo delle attività svolte dai soci
- di promozione e diffusione della cultura avicola e ornitologica
- di promozione di manifestazioni a carattere divulgativo ovvero rassegne, mostre o concorsi
- di sostegno ai soci che si impegnano nella partecipazione a manifestazioni avicole nazionali ed internazionali
- di cooperazione con tutte le agenzie che, nei più svariati campi della vita sociale, culturale ed istituzionale operano per la valorizzazione della natura e la tutela dell'ambiente.

Art. 3 - modalità e criteri d'ammissione ed esclusione

Possono far parte della Associazione tutte le persone che ne condividano lo scopo e che non perseguano fini speculativi e di lucro.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei soci. Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento della Associazione e non risultano trasmissibili.

Le modalità di associazione, uniformi per tutti coloro che intendono divenire membri, sono precisate nell'apposito regolamento.

La richiesta di associazione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo, e deve essere accompagnata da una presentazione da parte di un socio-

L'ammissione è deliberata a scrutinio palese, a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo. Essa ha effetto dalla data delibera.

Tutti i soci cessano di appartenere alla Associazione per:

- per dimissioni
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo
- per violazione delle norme etiche o statutarie

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci. L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Comunque la partecipazione alla Associazione non può essere temporanea.

Tutti gli associati in via ordinaria hanno diritto al voto per l'approvazione delle modifiche allo statuto, per l'approvazione dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Tutti gli associati in via ordinaria hanno parità di diritti, compreso quello di voto. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Oltre ai soci ordinari fin qui descritti sono istituite le seguenti categorie di soci:

- 1 I **Soci Fondatori** sono coloro che oltre ad aver preso parte alla costituzione dell'Associazione As.C.Av.. hanno provveduto alla stesura dello Statuto ed alla sua registrazione.
- **2 Soci Junior**: Soci di età inferiore ai 16 anni che non godono del diritto di voto; l'Assemblea ha il compito di determinare una quota agevolata per questi soci.
- 3. Soci Onorari: persone di qualsiasi nazionalità invitati ad aderire per le loro eccezionali benemerenze in campo avicolo e ornitologico. L'Assemblea ha la facoltà di nomina di soci onorari in numero non superiore al 10% degli iscritti; la nomina deve essere espressa con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti; il socio onorario non gode del diritto di voto.
- **4. I Soci Sostenitori** sono coloro che, non potendo partecipare alla vita attiva dell'Associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell'Associazione. Costoro saranno costantemente informati dell'attività dell' Associazione.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche non prevedono compenso.

Art. 5 - Assemblea

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
- 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 gg. prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, raccomandata, telegramma, fax, email, sms)
- **4**. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 gg. dalla convocazione.
- **5**. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci , presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
- **6**. Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto o per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del consiglio direttivo per violazione del mandato e delle leggi statutarie, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
- 7. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
- 8. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
- 9. Nessun membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori può essere portatore di delega di altro socio.
- 10. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- Eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti
- · Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio

- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo
- Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
- Deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio nei confronti dei soci
- Stabilire l'ammontare della quota sociale

Art. 6 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili
- 2. Possono essere eletti alla carica di consigliere i soci fondatori e tutti i tesserati da almeno tre anni. La carica di consigliere è incompatibile con quella di revisore dei conti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.
- **3**. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 gg. prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera, raccomandata, telegramma, fax, email).
- **4**. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5 , alla convocazione entro 12 gg. dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 gg. dalla convocazione.
- **5**. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri. in seconda convocazione è regolarmente costituito con qualsiasi numero di consiglieri presenti. Non è prevista la partecipazione per delega.
- **6**. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto ed in caso di parità nelle votazioni palesi , prevale quello del presidente.
- 7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del consiglio direttivo, decade dalla carica ed il consiglio potrà provvedere, alla prima riunione utile, in ordine alla sua sostituzione. il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo.
- 8. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione.
- nominare il segretario.
- nominare il cassiere e provvedere alla gestione economico finanziaria dell'Associazione.
- nominare il distributore anelli.
- fissare le norme per il funzionamento della Associazione.
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo annuali.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, provvedendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.
- Ratificare nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- Amministrare le sanzioni disciplinari ai soci.
- Deliberare sulla richiesta di ammissione di nuovi soci.
- Nominare suoi rappresentanti e/o consulenti per settori di interesse specifico ovvero suoi rappresentanti in ambiti di interesse straordinario.

Art. 7 - Presidente

- 1. Il Presidente che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
- 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Art. 5 comma 4 e Art. 6 comma 6.
- 3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.
- **4**. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- **5**. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte in ordine dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Art. 8 - Segretario

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- 1. provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci.
- 2. provvedere al disbrigo della corrispondenza.
- 3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 9 - Cassiere

Il cassiere deve:

- 1. predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo.
- 2. provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità della Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
- 3. Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio.

Art. 10 - Durata delle cariche

- 1. tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 2. le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 - Risorse economiche

La Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- 1. quote associative e contributi soci.
- 2. sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o straniere.
- 3. sovvenzioni e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o stranieri.
- 4. eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 5. donazioni, lasciti e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione a qualunque titolo.

Art. 12 - Quota sociale

- 1. la quota associativa a carico dei soci e fissata dall'Assemblea dei soci. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
- 2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività della federazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13 - Bilancio o rendiconto

- 1. ogni anno devono essere redatti a cura del consiglio i rendiconti e/o bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
- 2. dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3. l'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non	contemplato n	el presente sta	atuto, trovano	applicazione	le norme	stabilite dal	codice	civile e	dalla
normativa vigente.									